


N. 00771/2010 REG.ORD.SOSP.  
N. 01535/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2010, proposto da:  
Ali Haboussi, Fathi Abd El Aziz Ali El Sayed Amr, rappresentati e  
difesi dagli avv. Cosimo Palazzo, Ivan Matteo Lombardi, con  
domicilio eletto presso Cosimo Palazzo in Milano, piazza Giuseppe  
Grandi, 3;

*contro*

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Como, rappresentati e  
difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in  
Milano, via Freguglia, 1;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto prot. n. P\_CO/1/N/2009/101841, emesso dalla  
Prefettura di Como, in data 11.05.2010.e notificato in data  
21.05.2010, con il quale rigettava l'istanza di emersione di lavoro

irregolare, presentata in data 17.09.2009; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione appare assistita dal necessario *fumus boni iuris*, in quanto, secondo un determinato filone giurisprudenziale, cui il Collegio intende prestare adesione, il reato per il quale il ricorrente ha subito una condanna ("clandestinità", di cui all'art. 14, comma 5 ter, del D.Lg. 286/98) non è ostativo alla emersione di cui alla L. 102/09, poiché non rientra nella previsione dell'art. 381 c.p.p. - in quanto trattasi di reato ad arresto obbligatorio e non facoltativo - e neppure nell'art. 380, perché la pena edittale è inferiore a quelle ivi previste, ed il reato non rientra tra quelli considerati nominativamente dalla disposizione (cfr. ord. n. 265/10 del TAR Veneto e n. 301/10 del TAR Toscana; ord.

TAR Friuli n. 100/2010 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 679/2010);

Ritenuto pertanto che sussistano gli estremi di cui all'art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Ugo De Carlo, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2010

IL SEGRETARIO

